

Allegato "A" alla Raccolta 269

----- STATUTO DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DEL MEDITERRANEO (MEDAC) -----

----- Articolo 1 - Denominazione, sede e durata -----

1.1 L'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio, è denominata: Consiglio Consultivo del Mediterraneo (nel seguito MEDAC). Il MEDAC è un organismo che persegue un obiettivo di interesse europeo generale. -----

1.2 L'Associazione ha sede in Roma, Italia. L'Associazione è pertanto disciplinata dalla legge italiana, Cost. 18, 39 e 49 - c.c. 14, 16, 18, 36, 37, 38, 1332, 1393 e 1398 e relative norme speciali in materia associativa. -----

1.3 Il MEDAC è costituito per una durata indeterminata. -----

----- Articolo 2 - Obiettivi -----

2.1 Il MEDAC può: -----

a) trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni concernenti la gestione della pesca e gli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, il MEDAC può trasmettere raccomandazioni su come semplificare le norme in materia di gestione della pesca; -----

b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e, se del caso, dell'acquacoltura nelle zone geografiche o negli ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi; -----

c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari a sostenere decisioni sulle misure di conservazione ed elaborazione di piani di gestione. -----

2.2 Quando consultato in merito alle raccomandazioni comuni, a norma dell'art.18 ("regionalizzazione") del Regolamento di Base n.1380/2013, il MEDAC può formulare raccomandazioni e suggerimenti volti a migliorare l'attuazione della normativa europea nel Mediterraneo per le attività di pesca interessate e ogni altra attività necessaria al conseguimento e alla realizzazione dei propri obiettivi. ---

2.3 Ai fini e ai sensi del MEDAC, il Mediterraneo s'intende formato dalle acque marittime del Mediterraneo situate a est del meridiano 5°36' di longitudine ovest. -----

2.4 Il MEDAC ha anche la competenza per discutere della gestione sostenibile delle specie condivise con Paesi Terzi, comprese quelle altamente migratorie presenti nel Mediterraneo. -----

2.5 Quando vi sono questioni di interesse comune per gli altri Consigli Consultivi, il MEDAC e gli altri Consigli Consultivi interessati possono coordinare le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni. -----

----- Articolo 3 - Membri -----

3.1 Le organizzazioni europee e nazionali che rappresentano il settore della pesca e ogni altro gruppo d'interesse coinvolto dalla Politica Comune della Pesca nella zona d'interesse possono chiedere di diventare membri del MEDAC. Le domande di adesione sono da indirizzare, per iscritto, al Segretariato del MEDAC. Tali domande sono successivamente trasmesse agli Stati Membri interessati per la conferma della rappresentatività o meno dell'associazione richiedente, conformemente all'articolo 2 lettera h) dell'Allegato III del Regolamento di base n.1380/2013. -----

3.2 Le organizzazioni membri sono tenute a rispettare le disposizioni statutarie, il Regolamento Interno ed altri provvedimenti adottati dal MEDAC. Esse si obbligano, in particolare, a pagare le rispettive quote associative entro le scadenze stabilite. -----

3.3 Il Comitato Esecutivo del MEDAC può, previa consultazione con gli Stati Membri interessati, porre fine all'adesione di un'organizzazione che non rispetti le disposizioni previste nel presente Statuto o che agisca contro gli obiettivi del MEDAC. L'organizzazione aderente cui si contesta lo status di membro aderente ha facoltà di far valere e difendere la propria posizione e di essere sentita dall'Assemblea Generale. La Commissione Europea viene tenuta aggiornata sui relativi sviluppi. -----

----- Articolo 4 - Organi sociali -----

4.1 Il MEDAC è costituito di un'Assemblea Generale, di un Comitato Esecutivo, , di una Presidenza e di un Presidente che ne è il legale rappresentante. -----

4.2 Nel Comitato Esecutivo e, per quanto possibile, nell'Assemblea Generale, il 60% dei seggi è attribuito ai rappresentanti del settore della pesca e il 40% ai rappresentanti di altri gruppi d'interesse (es. organizzazioni ambientaliste, consumatori, pesca ricreativa, etc.) su cui incide la Politica Comune della Pesca. -----

4.3 La proporzione 60/40 verrà interamente rispettata nel Comitato Esecutivo, mentre nell'Assemblea Generale questa proporzione rappresenta un obiettivo tendenziale pur non escludendo nessuna organizzazione che intenda candidarsi al MEDAC. -----

4.4 L'Assemblea Generale e il Comitato Esecutivo hanno lo stesso Presidente. -----

----- Articolo 5 - Elezione delle cariche -----

5.1 L'Assemblea Generale, riunita in sede elettiva, elegge ogni 4 anni le seguenti cariche associative: -----
o il Presidente; -----

o i componenti il Comitato Esecutivo. -----

5.2 Il mandato del Presidente è rinnovabile una sola volta, salvo mancanza di candidati alternativi. -----

5.3 Per l'elezione del Presidente ogni elettore può esprimere una sola preferenza. -----

5.4 Il Presidente, una volta eletto, propone al voto dell'Assemblea Elettiva 3 Vice Presidenti, in rappresentanza del 60%, e 2 Vice Presidenti, in rappresentanza del 40%. I Vice Presidenti, nell'ambito di ciascuna rappresentanza, devono essere di nazionalità differente. In

manca di consenso il Presidente eletto propone candidati alternativi, fino ad ottenere il consenso. -----

5.5 Nel caso in cui il Presidente o i Vice Presidenti siano rappresentanti di organismi internazionali, la loro nazionalità non è rilevante. -

5.6 La Presidenza per essere validamente costituita deve essere rappresentata dalla totalità dei vice-presidenti. In caso di assenza e/o impedimento di uno dei membri, quest'ultimo potrà designare un sostituto che ne fa le veci e renda valida la riunione di Presidenza. -----

5.7 Il Comitato Esecutivo è composto da 25 membri nel rispetto della proporzione 60% e 40% (15 e 10). I delegati al Comitato Esecutivo sono eletti dall'Assemblea elettiva suddivisa per gruppo di interesse: i rappresentanti del 60% propongono i propri delegati al Comitato Esecutivo sulla base dei seggi a loro assegnabili, altrettanto faranno i rappresentanti del 40%. Dopo aver consultato la CE, l'Assemblea Generale, su proposta del Presidente, può decidere di eleggere un Comitato esecutivo fino a 30 membri per assicurare una rappresentanza adeguata della piccola pesca; tra i membri deve essere eletto almeno un rappresentante del settore delle catture per ogni Stato Membro interessato. -----

5.8 Tutte le operazioni preparatorie delle elezioni sono di competenza del Segretariato che raccoglie le proposte di candidatura a Presidente, ne cura la diffusione e predispone il materiale necessario alle votazioni, secondo le disposizioni del presente Statuto. -----

----- Articolo 6 - Candidature -----

6.1 Per concorrere alla carica di Presidente del MEDAC dovrà essere posta formale candidatura sottoscritta dall'interessato. Le candidature, a pena d'inammissibilità, dovranno pervenire per iscritto al Segretariato entro il ventesimo giorno antecedente la data di celebrazione dell'Assemblea elettiva. La lista delle candidature verrà inviata a tutti i membri dell'AG entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea elettiva. -----

Le candidature alla carica di Presidente dovranno essere accompagnate da una copia del programma che il candidato intende portare avanti durante il mandato in caso di sua elezione. -----

6.2 Avverso l'ammissione o la riezione di una o più candidature a Presidente è ammesso ricorso scritto al Segretariato da presentarsi entro e non oltre 10 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva. --

6.3 Una volta stabilito l'elenco dei candidati a Presidente, il Segretariato provvederà a preparare le apposite schede di votazione contenenti i nomi dei candidati a Presidente, riportati in ordine alfabetico e con a fianco la denominazione dell'Associazione di appartenenza. --

6.4 Le candidature individuali a Vice-Presidente e/o a membro del Comitato Esecutivo potranno essere presentate all'esito della elezione del Presidente. -----

----- Articolo 7 - Proclamazione degli eletti -----

7.1 Il Presidente dell'Assemblea elettiva, al termine dello spoglio ed esauriti i relativi controlli, proclama gli eletti in base al risultato delle votazioni. -----

----- Articolo 8 - Comunicazione alle Autorità -----

8.1 La composizione dei nuovi Organi del MEDAC, con le rispettive

cariche, deve essere comunicata dal Presidente alle Autorità e agli Enti cui ne spetti la conoscenza per legge o ai quali sia opportuna renderla nota.

----- **Articolo 9 - Assemblea Generale** -----

9.1 L'Assemblea Generale è costituita da tutte le organizzazioni membri aderenti al MEDAC.

9.2 Essa si riunisce almeno una volta all'anno, due mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, o quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

9.3 Il Presidente non ha diritto di voto ed espleta il proprio mandato con assoluta imparzialità. L'Assemblea Generale ha la facoltà di revocare il mandato del Presidente e dei Vice-Presidenti prima della scadenza naturale qualora questi non assolvano adeguatamente le loro funzioni così come previsto nel presente Statuto.

9.4 La procedura di revoca del mandato del Presidente e dei Vice-Presidenti si avvierà su richiesta di almeno 1/3 dei membri del MEDAC all'Assemblea Generale che può deliberare sull'eventuale provvedimento di revoca con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri presenti e votanti e convocare nuovamente l'Assemblea Generale per eleggere il nuovo Presidente o Vice Presidente.

9.5 L'Assemblea generale esamina e approva il Regolamento Interno del Consiglio Consultivo ed esamina ed approva, dopo la presentazione da parte del Segretariato e la relazione del revisore dei conti dell'esercizio precedente, il rapporto di attività annuale e il bilancio annuale del MEDAC, nonché il piano strategico annuale. Essa dà scarico al Segretariato della gestione contabile.

9.6 L'Assemblea generale soprintende al funzionamento del MEDAC e orienta la politica del Comitato Esecutivo.

9.7 I membri dell'Assemblea generale potranno eccezionalmente delegare il diritto di voto ad altri membri dell'Assemblea, purché dello stesso settore. Un membro dell'Assemblea Generale non potrà essere portatore di più di 2 deleghe di voto oltre la propria, fatta eccezione per l'Assemblea modificativa dello Statuto sociale dove potranno essere conferite fino a 5 deleghe di voto.

9.8 La delega di voto sarà comunicata per iscritto alla Segreteria e alla Presidenza almeno tre giorni prima della votazione. Sarà cura del Segretariato informare tempestivamente i membri dell'AG dell'avvenuta delega.

----- **Articolo 10 - Comitato Esecutivo** -----

10.1 Il Comitato Esecutivo porta avanti i lavori del MEDAC nel rispetto degli orientamenti presi dall'Assemblea Generale e adotta le raccomandazioni e i suggerimenti finali, elaborati dai Gruppi di Lavoro.

10.2 I membri del Comitato Esecutivo agiscono nel migliore interesse del MEDAC per promuovere gli interessi e gli obiettivi definiti nel presente Statuto e sono responsabili di eventuali azioni singole e non concordate dinanzi l'Assemblea Generale.

10.3 I membri del Comitato Esecutivo sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di quattro anni. Il loro mandato può essere rin-

novato. I delegati del Comitato Esecutivo sono designati dalle organizzazioni che essi rappresentano. Ogni eventuale sostituzione riguardante i delegati, durante il mandato, al Comitato Esecutivo designati dall'organizzazione di appartenenza, deve essere comunicato per iscritto al Segretariato del MEDAC. -----

10.4 Se un'organizzazione decide di recedere dall'Assemblea Generale o dal Comitato Esecutivo, anche il suo rappresentante all'Assemblea Generale o al Comitato Esecutivo viene considerato receduto. ---

10.5 Le riunioni possono tenersi alternativamente nelle varie regioni degli Stati Membri rappresentati in seno al MEDAC. -----

10.6 Il Comitato Esecutivo nomina un revisore ("auditor") certificato per il periodo durante il quale il MEDAC fruisce di un aiuto finanziario comunitario, come disposto al punto 2 lettera q) dell'Allegato III del Regolamento di base n.1380/2013. -----

10.7 I membri del Comitato Esecutivo possono delegare il proprio diritto di voto ad altri membri del Comitato Esecutivo, a condizione che siano dello stesso settore. Un membro del Comitato Esecutivo non può essere portatore di più di due deleghe di voto oltre la propria. -----

----- **Articolo 11 - Principi operativi** -----

11.1 Le riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo vengono convocate almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, fatta salva la convocazione dell'Assemblea Generale elettiva che deve essere convocata almeno 60 giorni prima, mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo, della data e dell'ora della prima convocazione, e qualora non si raggiunga il quorum previsto nella prima convocazione, deve essere fissata una seconda convocazione almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Nella prima convocazione devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, mentre nella seconda convocazione, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti e votanti.. I documenti di lavoro da approvare devono essere inviati ai membri dell'Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo, almeno una settimana prima, a seconda della complessità e della lunghezza dei documenti in questione. -----

11.2 Per quanto possibile, le delibere del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea Generale sono adottate per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, vengono riportati i pareri dissenzienti espressi nelle delibere adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti. -----

11.3 Le riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo sono pubbliche. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono pubbliche a meno che, eccezionalmente, la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo non decida altrimenti. -----

11.4 Tutte le riunioni del MEDAC sono oggetto di una dettagliata relazione da distribuire per tempo a tutti i membri prima delle riunioni successive. -----

11.5 Gli inviti e gli ordini del giorno delle riunioni sono inviati ai membri e agli osservatori almeno quindici giorni prima della data della riunione. -----

11.6 Le deliberazioni del MEDAC avvengono con la massima trasparenza. Le raccomandazioni e i suggerimenti espressi dal MEDAC sono pubblicati sul sito web e comunicati immediatamente all'Assemblea Generale, alle Istituzioni europee, agli Stati Membri interessati e a qualsiasi soggetto ne faccia richiesta. -----

11.7 Nel caso in cui la Commissione Europea o qualsiasi Stato Membro solleciti, in casi di indifferibile urgenza, la raccomandazione o il suggerimento del MEDAC, spetta al Segretariato informare il Comitato Esecutivo avviando una procedura scritta per raccogliere e formalizzare almeno 24 ore prima, con qualsiasi mezzo, anche elettronico, le raccomandazioni e i suggerimenti dei membri del Comitato Esecutivo per comunicarli alla Commissione Europea. -----

11.8 Il MEDAC provvede a mantenere i contatti con gli altri Consigli Consultivi qualora venga individuato un argomento di comune interesse. Il MEDAC provvede a trasmettere una posizione concordata in precedenza dal Comitato Esecutivo con gli altri Consigli Consultivi, al fine di adottare raccomandazioni comuni su tale argomento. -----

----- Articolo 12 - Osservatori -----

12.1 Alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Comitato Esecutivo e dei Gruppi di Lavoro possono partecipare, in qualità di osservatori attivi, i rappresentanti delle Istituzioni europee, dell'EFCA, dello STECF e delle ORGP (Organizzazioni Regionali della Gestione della Pesca) competenti nella regione, delle amministrazioni nazionali e regionali degli Stati Membri interessati, del settore della pesca e di altri gruppi d'interesse di Paesi Terzi. -----

12.2 Scienziati qualificati provenienti da istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali possono essere invitati a partecipare ai lavori del MEDAC. -----

12.3 Il Consiglio Consultivo non si fa carico dei costi di partecipazione degli osservatori, salvo se diversamente deliberato dal Comitato Esecutivo -----

12.4 Gli osservatori e gli esperti esterni hanno facoltà di parola, ma non di voto. -----

----- Articolo 13 - Segretariato -----

13.1 Il Segretariato, che comprende un Segretario Esecutivo ed uno o più Assistenti Esecutivi, nominati dal Comitato Esecutivo, esegue le disposizioni della Presidenza e del Comitato Esecutivo; il funzionamento del Segretariato è soggetto al loro accordo, al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi del MEDAC. -----

13.2 Il Segretariato assiste alle riunioni del Comitato Esecutivo, dell'Assemblea Generale e dei Gruppi di Lavoro e riferisce sulle attività del MEDAC. -----

13.3 Il Segretariato riceve le domande di adesione rivolte dalle organizzazioni all'Assemblea Generale. Esso mantiene un libro soci del MEDAC aggiornato. -----

13.4 Il Segretariato, d'accordo con la Presidenza, convoca e organizza le riunioni dell'Assemblea Generale, del Comitato Esecutivo e dei Gruppi di Lavoro, si fa carico della gestione finanziaria e provvede all'organizzazione logistica ove necessario. Esso prepara i verbali e i rapporti di attività del MEDAC e comunica le raccomandazioni ed i

suggerimenti del MEDAC agli organi interessati. -----

13.5 Il Segretariato gestisce i conti del MEDAC, mentre il Comitato Esecutivo prepara le rendicontazioni per l'Assemblea Generale annuale. Il Segretariato provvede altresì, attraverso apposita selezione pubblica, al reperimento di un revisore contabile certificato (iscritto all'Albo dei revisori contabili); il Segretariato è infine tenuto al rispetto delle condizioni in materia di gestione finanziaria definite dai soggetti finanziatori e, in particolare, dal regolamento del Consiglio n. 966/2012 del 25 ottobre 2012, che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e dalla convenzione di sovvenzione. -----

13.6 Per favorire la realizzazione degli obiettivi del MEDAC, il Segretariato può, previa approvazione del Comitato Esecutivo: -----

** assumere e retribuire qualsiasi tipo di personale qualificato per coordinare, organizzare ed effettuare il lavoro del MEDAC; -----

** assumere e corrispondere compensi a professionisti o consulenti tecnici chiamati ad assistere il MEDAC nel suo operato; -----

** organizzare riunioni e conferenze e lavorare in collegamento con rappresentanti di altre organizzazioni, Stati Membri interessati, Commissione Europea, Parlamento Europeo e altri organismi competenti nella regione, tra cui la Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (CGPM); -----

** invitare idonei esperti qualificati a partecipare alle riunioni che presentino un interesse per il MEDAC e siano compatibili con gli obiettivi del MEDAC; -----

** promuovere e realizzare o collaborare in ricerche, studi e inchieste e, ove del caso, pubblicarne e diffonderne i risultati; -----

** acquistare, noleggiare o prendere in leasing o comunque ottenere in qualsiasi altra maniera attrezzature o apparecchiature ritenute utili per lo svolgimento dell'attività del MEDAC; -----

** ricercare aiuti finanziari per consentire al MEDAC di perseguire gli obiettivi prefissati; -----

** compiere ogni altra attività, connessa direttamente o indirettamente al conseguimento degli obiettivi del MEDAC, o atta a favorirne la realizzazione. -----

13.7 Il Segretariato, per ogni riunione e conformemente alle decisioni del Comitato Esecutivo in materia, provvede a fare tradurre la documentazione di lavoro e a organizzare il servizio d'interpretariato nelle lingue di lavoro previste. -----

----- **Articolo 14 - Patrimonio** -----

14.1 Il MEDAC è tenuto a redigere il bilancio o il rendiconto annuale che fa riferimento all'esercizio solare (1 gennaio -31 dicembre). -----

14.2 I mezzi finanziari sono costituiti: -----

a) dal fondo comune associativo stabilito in quote fisse tra i partecipanti e pari a complessivi € 20.000,00; -----

b) dalle quote associative, determinate annualmente dal Comitato Esecutivo; -----

c) dal contributo della Commissione Europea, così come previsto dall'art. 89 del Regolamento (UE) n.580/2014 relativo al Fondo europeo

per gli affari marittimi e la pesca;

d) dai contributi degli Stati Membri;

e) da donazioni.

14.3 Le quote di capitale sociale saranno restituite solo dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, qualora emergesse un eventuale avanzo di liquidazione.

14.4 In caso di scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ad un socio, la quota di capitale sociale sarà restituita solo dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio nel quale si manifesta il recesso. Nello stesso esercizio, ai singoli soci sarà richiesta pro quota la somma necessaria a ristabilire il fondo comune associativo pari ad euro 20.000,00.

----- **Articolo 15 - Modifica dello Statuto** -----

15.1 Il presente Statuto è stato concordato tra l'Assemblea Generale, la Commissione Europea e gli Stati Membri interessati. Eventuali emendamenti allo stesso devono essere presentati ai membri del Comitato Esecutivo per eventuali commenti e per la ratifica che deve avvenire da parte della maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell'Assemblea Generale ed essere poi approvati dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri interessati.

----- **Articolo 16 - Scioglimento** -----

16.1 Lo scioglimento del MEDAC viene deliberato con la maggioranza dei tre quarti dell'Assemblea Generale.

16.2 Dopo aver onorato tutti i debiti, passività e impegni, gli eventuali residui attivi saranno trasferiti a un'organizzazione avente analoghi obiettivi e finalità, previa restituzione del capitale sociale ai soci.

----- **Articolo 17 - Norme di Rinvio** -----

17.1 Il presente Statuto è integrato da un Regolamento Interno. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento Interno, è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti e ai regolamenti comunitari.

FIRMATO: Giampaolo BUONFIGLIO

----- Jacopo RICCIOTTI -----

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.
Roma, li 05 marzo 2018

Luigi

Scudato

